SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 ottobre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 ottobre 2016, n. **190**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO TRA

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO
DEL PRINCIPATO DI ANDORRA

SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra, nell'intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni verosimilmente pertinenti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per la riscossione, anche coattiva, dei crediti d'imposta, oppure per le indagini o i procedimenti giudiziari su questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Art. 2.
Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Art. 3.
Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Italia:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

l'imposta sul reddito delle società;

l'imposta regionale sulle attività produttive;

l'imposta sul valore aggiunto;

l'imposta sulle successioni;

l'imposta sulle donazioni;

le imposte sostitutive;

b) in Andorra:

l'imposta sui trasferimenti di beni immobili;

l'imposta sui plusvalori dei trasferimenti di beni immobili;

e le vigenti imposte dirette ai sensi della legislazione di Andorra.

2. Il presente Accordo si applica a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica altresì a ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l'accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate dalle Parti contraenti di comune accordo mediante uno scambio di lettere. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Art. 4.
Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente:

a) l'espressione «Parte contraente» designa l'Italia o Andorra, a seconda del contesto;

b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

c) il termine «Andorra» designa Principato di Andorra e, usato in senso geografico, designa il territorio ai sensi della legislazione di Andorra e in conformità con il diritto internazionale su cui Andorra esercita giurisdizione o diritti sovrani;

d) l'espressione «autorità competente» designa:

i) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze;

ii) in Andorra, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

e) il termine «persona» comprende una persona fisica, una persona giuridica e ogni altra associazione di persone;

f) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

g) l'espressione «società quotata in Borsa» designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute «dal pubblico» se l'acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;

h) l'espressione «principale categoria di azioni» designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza dei diritto di voto e del valore della società;

i) l'espressione «Borsa riconosciuta» designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti contraenti;

l) l'espressione «piano o fondo comune d'investimento» designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione «piano o fondo comune d'investimento pubblico» designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico». Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico» se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;

k) il termine «imposta» designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo;

l) l'espressione «Parte richiedente» designa la Parte contraente che richiede le informazioni;

m) l'espressione «Parte interpellata» designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;

n) l'espressione «misure connesse alla raccolta delle informazioni» designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

o) il termine «informazioni» designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;

p) l'espressione «reati tributari» designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile ai sensi del diritto penale della Parte richiedente, fermo restando che l'espressione «diritto penale» designa tutte le leggi penali definite tali dalla

legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.

2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.

Art. 5.
Scambio di informazioni su richiesta

1. L'autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità indicate all'articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a consentirle di soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.

3. Se specificamente richiesto dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorità competenti per le finalità specificate all'articolo 1 dell'Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:

a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari;

b) (i) informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone, *trust*, fondazioni, «*Ansalten*» e altre persone, comprese, nei limiti previsti dall'articolo 2, le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei *trust*, le informazioni su costituenti, fiduciari e beneficiari; e, nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatoti, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti contraenti di ottenere. o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai piani o fondi d'investimento collettivo pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

5. L'autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell'Accordo per dimostrare che le informazioni sono verosimilmente pertinenti per la richiesta:

(a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;

(b) una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;

(c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

(d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;

(e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;

(f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che — qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente — l'autorità competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme al presente Accordo;

(g) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

6. L'autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo. possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorità competente della Parte interpellata deve:

a) confermare per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa;

b) qualora l'autorità competente della Parte interpellata non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, incluso il caso in cui incontri degli ostacoli nel fornire le informazioni o rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.

Art. 6.
Verifiche fiscali all'estero

1. Una Parte contraente può consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente

entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone interessata. L'autorità competente della seconda Parte deve notificare all'autorità competente della prima Parte l'ora e il luogo dell'incontro con le persone interessate.

2. Su richiesta dell'autorità competente di una Parte contraente, l'autorità competente dell'altra Parte contraente può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della prima Parte siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella seconda Parte.

3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accettata, l'autorità competente della Parte contraente che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all'autorità competente dell'altra Parte l'ora e il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla prima Parte per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale devono essere prese dalla Parte che conduce la verifica.

Art. 7.
Possibilità di rifiutare una richiesta

1. La Parte interpellata non è obbligata ad acquisire o fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione per l'amministrazione o l'applicazione della propria legislazione tributaria. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo.

2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, Nonostante quanto precede, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non sono considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano:

(a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o

(b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti.

4. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.

5. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Art. 8.
Riservatezza

Tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente, incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo a tali fini. Dette persone o autorità possono comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun'altra persona, ente, autorità o altra giurisdizione se non previo esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.

Art. 9.
Costi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente.

Le autorità competenti delle Parti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente articolo, ed in particolare l'autorità competente della Parte interpellata consulterà l'autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I «costi straordinari» non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Art. 10.
Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini del presente Accordo.

Art. 11.
Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.

2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente articolo.

4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Art. 12.
Entrata in vigore

1. Ciascuna delle Parti notificherà all'altra per iscritto il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data del ricevimento dell'ultima di queste notifiche e avrà effetto:

a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e

b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'articolo 1, per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.

Art. 13.
Denuncia

1. Ciascuna Parte può denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per iscritto tramite i canali diplomatici.

2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte contraente.

3. A seguito della denuncia dell'Accordo, le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo stesso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Madrid il 22 settembre 2015 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, catalana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI ANDORRA

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY OF ANDORRA

ON THE EXCHANGE OF INFORMATION ON TAX MATTERS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Principality of Andorra, desiring to facilitate the exchange of information with respect to taxes have agreed as follows:

Article 1
Object and Scope of the Agreement

The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

This Agreement operates in accordance with applicable international law obligations and in full compliance with the national legislation of both Parties and, as far as Italy in concerned, in compliance with obligations arising from Italy's membership in the European Union.

Article 2

Jurisdiction

A Requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3

Taxes Covered

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:

a) in Italy,

- the personal income tax;
- the corporate income tax;
- the regional tax on productive activities;
- the value added tax;
- the inheritance tax;
- the gift tax;
- the substitute taxes;

b) in Andorra,

- the tax payable on transfer of immovable property;
- the tax payable on the increase in value in property transfer;

and the existing direct taxes introduced by the laws of Andorra.

2. This Agreement shall also apply to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes. This Agreement shall also apply to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the competent authorities of the Contracting

Parties so agree. Furthermore, the taxes covered may be expanded or modified by mutual agreement of the Contracting Parties in the form of an exchange of letters. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement.

Article 4
Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:
   a) the term "Contracting Party" means Italy or Andorra, as the context requires;
   b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the international law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
   c) the term "Andorra" means the Principality of Andorra and when used in a geographical sense, means the land territory according to Andorran legislation and in accordance with international law within which Andorra exercises jurisdiction or sovereign rights;
   d) the term "competent authority" means
      i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance; and
      ii) in the case of Andorra, the Minister in charge of Finance or the Minister's authorised representative;
   e) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
   f) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
   g) the term "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

h) the term "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

i) the term "recognised stock exchange" means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;

j) the term "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term "public collective investment fund or scheme" means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public". Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

k) the term "tax" means any tax to which the Agreement applies;

l) the term "applicant Party" means the Contracting Party requesting information;

m) the term "requested Party" means the Contracting Party requested to provide information;

n) the term "information gathering measures" means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;

o) the term "information" means any fact, statement or record in any form whatever;

p) the term "criminal tax matters" means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the applicant Party, it being understood that the term "criminal laws" means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes.

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5
Exchange of Information Upon Request

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.

2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the applicant Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent authority of an applicant Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request:

a) information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;

b) information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, "Anstalten" and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries; and in the case of foundations,

information on founders, members of the foundation council and beneficiaries. Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

5. The competent authority of the applicant Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

(a) the identity of the person under examination or investigation;

(b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant Party wishes to receive the information from the requested Party;

(c) the tax purpose for which the information is sought;

(d) grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;

(e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;

(f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant Party then the competent authority of the applicant Party would be able to obtain the information under the laws of the applicant Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;

(g) a statement that the applicant Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the applicant Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall:

a) Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the applicant Party and shall notify the competent authority of the applicant Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request.

b) If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the applicant Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6

Tax Examinations Abroad

1. A Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the other Contracting Party to enter the territory of the first-mentioned Party to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned. The competent authority of the second-mentioned Party shall notify the competent authority of the first-mentioned Party of the time and place of the meeting with the individuals concerned.

2. At the request of the competent authority of one Contracting Party, the competent authority of the other Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned Party.

3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

Article 7
Possibility of Declining a Request

1. The requested Party shall not be required to obtain or provide information that the applicant Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the requested Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.

2. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.

3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:
(a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice or
(b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

4. The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (*ordre public*).

5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

6. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the applicant Party in the same circumstances.

Article 8
Confidentiality

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

Article 9
Costs

Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and extraordinary costs in providing assistance (including costs of engaging external advisers in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the applicant Party. The respective competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the

applicant Party if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

"Extraordinary costs" do not include ordinary administrative and overhead expenses incurred by the requested Party in reviewing and responding to information requests submitted by the applicant Party.

Article 10
Implementation Legislation

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement.

Article 11
Mutual Agreement Procedure

1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.

2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5 and 6.

3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.

4. The Contracting Parties may also agree on other forms of dispute resolution.

Article 12

Entry into Force

1. Each of the Parties shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.

2. The Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect:

a) for criminal tax matters on that date; and

b) for all other matters covered in Article 1, for taxable periods beginning on or after the first day of January of the year next following the date on which the Agreement enters into force, or where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after the date on which this Agreement enters into force.

Article 13

Termination
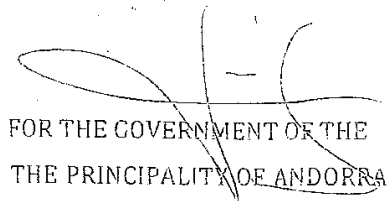
1. Each Contracting Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination through diplomatic channels.

2. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.

3. Following termination of the Agreement, the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under the Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the Agreement.

Done at Madrid on 9.12.2015, in two originals, each in the Italian, Catalan and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE THE PRINCIPALITY OF ANDORRA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2193):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI), in data 13 gennaio 2016.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 9 febbraio 2016, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 16 febbraio 2016; il 12 aprile 2016.

Esaminato in aula ed approvato il 20 aprile 2016.

Camera dei deputati (atto n. 3768):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 27 aprile 2016, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 29 giugno 2016; il 4 agosto 2016.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 14 settembre 2016.

16G00201

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 luglio 2016.

Determinazione dell'ammontare delle risorse per il «Voucher» a favore delle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-20;

Visto il regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 18 febbraio 2014 C (2014) 974 che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;

Visto la decisione di esecuzione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 C (2014) 8021 finale che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato Italia per il periodo di programmazione 2014-20;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 che all'art. 4 dispone, tra l'altro, che il FAS assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante «Interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015» e, in particolare, l'art. 6, commi 1-3, che istituisce appositi interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, per favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, nella misura massima di 100 milioni di euro a valere sul programma operativo nazionale relativo alla competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, previa verifica della coerenza con le linee d'intervento ivi previste;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emanato in data 23 settembre 2014 recante: «Attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo al contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico.»;

Vista la delega di funzioni conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2015 al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Prof. Claudio De Vincenti;

Visto il Programma operativo nazionale (PON) «Imprese e competitività» del periodo di programmazione 2014-20 approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C (2015) 4444 final del 23 giugno 2015, a titolarità del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese che riguarda i territori delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

Vista la nota n. 98301 del 17 dicembre 2015 del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese che, ai fini della verifica preventiva di coerenza con le linee di intervento del programma, comunica che i «Voucher» di cui all'art. 6, commi 1-3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con legge 21 febbraio 2014, n. 9 sono ammissibili al finanziamento del PON «Imprese e competitività» per l'importo di € 32.543.679;

Vista la nota n. 10826 dell'11 dicembre 2015 dell'Agenzia per la coesione territoriale che comunica che non risultano risorse disponibili nell'ambito dei programmi di azione coesione del periodo 2007/13, né richieste di riprogrammazione presentate a tal fine dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, per il finanziamento dei «Voucher» di cui all'art. 6, commi 1-3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con legge 21 febbraio 2014, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

La quota di finanziamento destinata alle misure per favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 a carico del Programma «PON Imprese e competitività» 2014/2020 a titolarità del Ministero dello sviluppo economico è stabilita in € 32.543.679.

Le risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» sono ripartite dal CIPE, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 145/2013, tra le regioni interessate, appartenenti alle categorie delle regioni «meno sviluppate» e «in transizione», individuate dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18 febbraio 2014 C (2014) 974: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

L'individuazione delle restanti risorse necessarie per la realizzazione delle misure di digitalizzazione, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, previste dal citato decreto-legge n. 145/2013 nelle altre regioni, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella predetta norma, sono oggetto di apposita delibera CIPE che ne definisce il valore complessivo e modalità di ripartizione.

Ai fini del riparto delle risorse tra le regioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico comunica al CIPE il numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole regioni.

Roma, 7 luglio 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
COSTA

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2473

ALLEGATO

Programmi/interventi	Risorse disponibili	Regioni e Province Autonome nelle quali sono finanziati i «Voucher»
Programma Operativo Nazionale «Imprese e competitività» del periodo di programmazione 2014/20 a titolarità del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese	32.543.679	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Fondo sviluppo e coesione periodo di programmazione 2014/20.	Da assegnare mediante delibera del CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 703 della legge 190 del 2014	Lazio, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Trento, Provincia Autonoma Bolzano, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

16A07545

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 marzo 2016.

Modifica del decreto 12 giugno 2014, n. 2030, recante: «Modifica del decreto n. 1681 dell'8 novembre 2007 relativamente al progetto di ricerca DM 28898, presentato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto 593/2000, a fronte del decreto 449/Ric. del 10 marzo 2006». (Decreto n. 396).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, prot. n. 753, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2014, foglio n. 5272, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - S.O. n. 19, in particolare l'Allegato 1 - punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto direttoriale del 18 maggio 2015, n. 1092, e successivo decreto direttoriale n. 1318 del 18 giugno 2015 di rettifica, con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Silvia Nardelli, Dirigente dell'ufficio II, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui di cassa e successivo decreto direttoriale n. 1504 dell'8 luglio 2015;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il Sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «Legge n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e ss.mm.ii. che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e ss.mm.ii., il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto ministeriale n. 1621 del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «Invito alla presentazione di Idee progettuali relativamente ai Grandi progetti strategici previsti dal PNR 2005/2007»;

Visto il decreto ministeriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le valutazioni sulle idee progettuali;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il predetto decreto n. 242/Ric., sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF dell'8 marzo 2006, n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto, commi 11, 12 e 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, prot. n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii;

Visto il decreto direttoriale del 13 marzo 2007, prot. n. 356/Ric, con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM n. 28898 dal titolo: «Motopropulsore Diesel a Bassissime Emissioni per Applicazioni Veicolari e Commerciali», presentato da C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat; Dayco Europe Srl; Dell'Orto S.p.a.; Fiat Powertrain Italia Srl; Iveco S.p.A. e Magneti Marelli Powertrain S.p.A., a fronte del decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, afferente il Settore 5 della sopracitata iniziativa dei Grandi progetti strategici, e con attività di ricerca da realizzarsi con costi inferiori al 75% per attività di ricerca da realizzarsi nelle Aree sottoutilizzate;

Visto il decreto direttoriale dell'8 novembre 2007, prot. n. 1681/Ric., registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 2008, reg. n. 1, foglio 175, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse «in via definitiva» le agevolazioni per un importo totale pari a € 10.932.748,98 che grava per € 1.639.912,34 nella forma di contributo nella spesa (CS) sugli stanziamenti del fondo FAR per l'esercizio 2006, € 9.292.836,64 nella forma di credito (CA+CO) di cui € 8.363.552,98 nella forma di credito agevolato (CA) sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti ed € 929.283,66 nella forma di credito bancario ordinario (CO);

Visto il decreto direttoriale del 12 giugno 2014, prot. n. 2030/Ric., registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 2014, reg. n. 3090, con il quale sono state apportate specifiche modifiche al citato decreto direttoriale di concessione «in via definitiva» n. 1681 dell'8 novembre 2007 n. 1681, e precisamente:

variazione della titolarità del progetto dalla beneficiaria Iveco S.p.A. alla FPT Industrial S.p.A.;

variazione della titolarità del progetto dalla beneficiaria Fiat Powertrain Technologies S.p.A. alla Fiat Group Automobiles S.p.A.;

fruizione della sola agevolazione in forma di contributo nella spesa relativamente alla beneficiaria Dell'Orto S.p.A;

rettifica delle agevolazioni totali concesse in € 10.422.749,01, di cui € 7.904.552,99 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti,

ed € 878.283,67 nella forma di credito ordinario, fermo restando l'impegno già assunto con il sopracitato decreto direttoriale n. 1681 e pari ad € 1.639.912,35 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006;

Considerata la nota circolare MIUR del 26 gennaio 2015, prot. n. 1552, recante: «Semplificazione delle fasi di stipula del contratto e di erogazione delle agevolazioni nel caso di progetto concluso» in relazione ai progetti presentati a fronte dell'iniziativa dei Grandi progetti strategici (GPS);

Vista la nota del 3 agosto 2015, prot. MIUR n. 16504 del 5 agosto 2015, con la quale il C.R.F. S.C.p.A. - Centro Ricerche Fiat S.p.A., soggetto capofila, ha trasmesso le rinunce dei soggetti co-proponenti Dayco Europe S.r.l. e Magneti Marelli S.p.A. alle agevolazioni concesse nella forma di credito agevolato e credito ordinario, confermando il proprio interesse e quello dei restanti co-proponenti (FCA Italy S.p.A. e FPT Industrial S.p.A.) a usufruire di tutte le agevolazioni a suo tempo concesse;

Vista la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN), per ciascun partecipante al progetto, firmata dal legale rappresentante, attestante l'effettiva conclusione delle attività di ricerca al 30 giugno 2009, ad eccezione della Dayco Europe S.r.l. che ha concluso le attività di propria competenza in data 30 settembre 2008;

Vista la nota prot. n. 18702 del 14 settembre 2015, con la quale il Ministero, come previsto dalla sopracitata circolare del 26 gennaio 2015, prot. n. 1552, ha preso atto delle suddette dichiarazioni, invitando l'Istituto convenzionato e Cassa Depositi e Prestiti a tenerne conto per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e ss.mm. ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e ss.mm.ii;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del provvedimento di rettifica al decreto direttoriale n. 1681 dell'8 novembre 2007 di ammissione «in via definitiva», così come rettificato con decreto direttoriale del 12 giugno 2014, prot. n. 2030/Ric, per il progetto DM 28898.

Decreta:

Art. 1.

1. Sono disposte per il progetto DM 28898 le seguenti variazioni:

fruizione unicamente dell'agevolazione nella forma di contributo nella spesa, a seguito di espressa rinuncia, da parte della Dayco Europe S.r.l., alle agevolazioni concesse nella forma di credito agevolato e credito ordinario, con conseguente perfezionamento del solo contratto di contributo nella spesa;

fruizione unicamente dell'agevolazione nella forma di contributo nella spesa, a seguito della espressa rinuncia, da parte della Magneti Marelli S.p.A., alle agevolazioni concesse nella forma di credito agevolato e credito ordinario, con conseguente perfezionamento del solo contratto nella forma di contributo nella spesa.

2. La forma, la misura, le modalità e le condizioni di ammissioni alle agevolazioni di cui al decreto direttoriale del 12 giugno 2014, prot. n. 2030, sono modificate, unitamente a quanto indicato al precedente comma 1, e riportate nell'allegata scheda costi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. A rettifica del precedente decreto direttoriale del 12 giugno 2014, prot. n. 2030, gli importi sono così modificati: la complessiva spesa di € 9.379.571,21 grava, per € 6.965.692,97 nella forma di credito agevolato (CA) sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti, ed € 773.965,89 nella forma di credito ordinario (CO, fermo restando l'impegno già assunto con il sopracitato decreto e pari ad € 1.639.912,35 nella forma di contributo nella spesa (CS) sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006.

2. L'intervento di cui al precedente comma 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.

3. Le agevolazioni verranno erogate al ricorrere dei presupposti di legge e in unica soluzione a fronte della verifica rispettivamente e per quanto di competenza, da parte del soggetto convenzionato e dell'esperto scientifico, incaricati della valutazione in itinere, della effettiva e valida conclusione del progetto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1523

ALLEGATO

Legge 297/1999 GPS DM28898

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28898 del 30/03/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Motopropulsore Diesel a Bassissime Emissioni per Applicazioni Veicolari e Commerciali.

  Inizio Attività: 01/07/2006

  Durata mesi: 36

- Beneficiari

  C.R.F. S.C.P.A. - CENTRO RICERCHE FIAT
  ORBASSANO - (TO)

  DAYCO EUROPE SRL
  CHIETI - (CH)

  DELL`ORTO S.P.A.
  SEREGNO - (MB)

  FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.
  TORINO - (TO)

  FPT INDUSTRIAL S.P.A.
  TORINO - (TO)

  MAGNETI MARELLI S.P.A.
  CORBETTA - (MI)

• Costo Totale	€ 10.932.749,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 6.869.668,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 4.063.081,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -83.000,00

Legge 297/1999 GPS DM28898

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	3.596.555	-	-	351.625	-	3.948.180
Spese generali	-	2.157.933	-	-	210.975	-	2.368.908
Attrezzature	-	165.000	-	-	-	-	165.000
Consulenze	40.000	-	-	-	-	-	40.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	50.000	-	50.000
Materiali	-	351.380	-	-	29.200	-	380.580
Recuperi (da detrarre)	-	-83.000	-	-	-	-	-83.000
Subtotale	40.000	6.187.868	-	-	641.800	-	6.869.668
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	40.000	6.187.868	-	-	641.800	-	6.869.668

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	2.080.176	-	-	44.000	-	2.124.176
Spese generali	-	1.248.105	-	-	26.400	-	1.274.505
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	634.800	-	-	29.600	-	664.400
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	3.963.081	-	-	100.000	-	4.063.081
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	3.963.081	-	-	100.000	-	4.063.081

Nessun Costo di Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	6.000,00	928.180,20	-	96.270,00	-	1.030.450,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	4.581.840,00	-	-	-	4.581.840,00
- di cui CA fino a €	-	4.123.656,00	-	-	-	4.123.656,00
- di cui CO fino a €	-	458.184,00	-	-	-	458.184,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	6.000,00	5.510.020,20	-	96.270,00	-	5.612.290,20

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	594.462,15	-	15.000,00	-	609.462,15
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	3.157.818,86	-	-	-	3.157.818,86
- di cui CA fino a €	-	2.842.036,97	-	-	-	2.842.036,97
- di cui CO fino a €	-	315.781,89	-	-	-	315.781,89
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	3.752.281,01	-	15.000,00	-	3.767.281,01

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

		Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS)	fino a €	1.639.912,35	-	1.639.912,35
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	fino a €	7.739.658,86	-	7.739.658,86
- di cui CA	fino a €	6.965.692,97	-	6.965.692,97
- di cui CO	fino a €	773.965,89	-	773.965,89
TOTALE CS + CA + CO	fino a €	9.379.571,21	-	9.379.571,21

Legge 297/1999 GPS DM28898

C.R.F. S.C.P.A. - CENTRO RICERCHE FIAT

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	3.225.000	-	-	-	-	3.225.000
Spese generali	-	1.935.000	-	-	-	-	1.935.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	230.400	-	-	-	-	230.400
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	5.390.400	-	-	-	-	5.390.400
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	5.390.400	-	-	-	-	5.390.400

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	150.000	-	-	-	-	150.000
Spese generali	-	90.000	-	-	-	-	90.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	240.000	-	-	-	-	240.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	240.000	-	-	-	-	240.000

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

C.R.F. S.C.P.A. - CENTRO RICERCHE FIAT

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

C.R.F. S.C.P.A. - CENTRO RICERCHE FIAT

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	808.560,00	-	-	-	808.560,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	4.581.840,00	-	-	-	4.581.840,00
- di cui CA fino a €	-	4.123.656,00	-	-	-	4.123.656,00
- di cui CO fino a €	-	458.184,00	-	-	-	458.184,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	5.390.400,00	-	-	-	5.390.400,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	36.000,00	-	-	-	36.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	204.000,00	-	-	-	204.000,00
- di cui CA fino a €	-	183.600,00	-	-	-	183.600,00
- di cui CO fino a €	-	20.400,00	-	-	-	20.400,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	240.000,00	-	-	-	240.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

C.R.F. S.C.P.A. - CENTRO RICERCHE FIAT

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	844.560,00	-	844.560,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	4.785.840,00	-	4.785.840,00
- di cui CA fino a €	4.307.256,00	-	4.307.256,00
- di cui CO fino a €	478.584,00	-	478.584,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	5.630.400,00	-	5.630.400,00

Legge 297/1999 GPS DM28898

DAYCO EUROPE SRL

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	211.555	-	-	-	-	211.555
Spese generali	-	126.933	-	-	-	-	126.933
Attrezzature	-	165.000	-	-	-	-	165.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	64.980	-	-	-	-	64.980
Recuperi (da detrarre)	-	-83.000	-	-	-	-	-83.000
Subtotale	-	485.468	-	-	-	-	485.468
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	485.468	-	-	-	-	485.468

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

DAYCO EUROPE SRL

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

Nessuna forma d'intervento per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

DAYCO EUROPE SRL

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	72.820,20	-	-	-	72.820,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	72.820,20	-	-	-	72.820,20

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

DAYCO EUROPE SRL

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	72.820,20	-	72.820,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	72.820,20	-	72.820,20

Legge 297/1999 GPS DM28898

DELL`ORTO S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	160.000	-	-	-	-	160.000
Spese generali	-	96.000	-	-	-	-	96.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	40.000	-	-	-	-	-	40.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	56.000	-	-	-	-	56.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	40.000	312.000	-	-	-	-	352.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	40.000	312.000	-	-	-	-	352.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	120.000	-	-	-	-	120.000
Spese generali	-	72.000	-	-	-	-	72.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	56.000	-	-	-	-	56.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	248.000	-	-	-	-	248.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	248.000	-	-	-	-	248.000

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

DELL`ORTO S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

DELL`ORTO S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	6.000,00	46.800,00	-	-	-	52.800,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	6.000,00	46.800,00	-	-	-	52.800,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	37.200,00	-	-	-	37.200,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	37.200,00	-	-	-	37.200,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

DELL`ORTO S.P.A.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	90.000,00	-	90.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	90.000,00	-	90.000,00

Legge 297/1999 GPS DM28898

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.

Imputazione territoriale costi

Nessun costo di ricerca industriale

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	956.837	-	-	-	-	956.837
Spese generali	-	574.102	-	-	-	-	574.102
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	240.000	-	-	-	-	240.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	1.770.939	-	-	-	-	1.770.939
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1.770.939	-	-	-	-	1.770.939

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

Nessuna forma d'intervento per la Ricerca Industriale

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.

Agevolazioni deliberate

Nessuna agevolazione per la Ricerca Industriale

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	265.640,85	-	-	-	265.640,85
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	1.505.298,16	-	-	-	1.505.298,16
- di cui CA fino a €	-	1.354.768,34	-	-	-	1.354.768,34
- di cui CO fino a €	-	150.529,82	-	-	-	150.529,82
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	1.770.939,01	-	-	-	1.770.939,01

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	265.640,85	-	265.640,85
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.505.298,16	-	1.505.298,16
- di cui CA fino a €	1.354.768,34	-	1.354.768,34
- di cui CO fino a €	150.529,82	-	150.529,82
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.770.939,01	-	1.770.939,01

Legge 297/1999 GPS DM28898

FPT INDUSTRIAL S.P.A.

Imputazione territoriale costi

Nessun costo di ricerca industriale

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	853.339	-	-	-	-	853.339
Spese generali	-	512.003	-	-	-	-	512.003
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	338.800	-	-	-	-	338.800
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	1.704.142	-	-	-	-	1.704.142
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1.704.142	-	-	-	-	1.704.142

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

FPT INDUSTRIAL S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

Nessuna forma d'intervento per la Ricerca Industriale

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

FPT INDUSTRIAL S.P.A.

Agevolazioni deliberate

Nessuna agevolazione per la Ricerca Industriale

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	255.621,30	-	-	-	255.621,30
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	1.448.520,70	-	-	-	1.448.520,70
- di cui CA fino a €	-	1.303.668,63	-	-	-	1.303.668,63
- di cui CO fino a €	-	144.852,07	-	-	-	144.852,07
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	1.704.142,00	-	-	-	1.704.142,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

FPT INDUSTRIAL S.P.A.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	255.621,30	-	255.621,30
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.448.520,70	-	1.448.520,70
- di cui CA fino a €	1.303.668,63	-	1.303.668,63
- di cui CO fino a €	144.852,07	-	144.852,07
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.704.142,00	-	1.704.142,00

Legge 297/1999 GPS DM28898

MAGNETI MARELLI S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	351.625	-	351.625
Spese generali	-	-	-	-	210.975	-	210.975
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	50.000	-	50.000
Materiali	-	-	-	-	29.200	-	29.200
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	641.800	-	641.800
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	641.800	-	641.800

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	44.000	-	44.000
Spese generali	-	-	-	-	26.400	-	26.400
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	29.600	-	29.600
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	100.000	-	100.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	100.000	-	100.000

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

MAGNETI MARELLI S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

MAGNETI MARELLI S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	96.270,00	-	96.270,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	96.270,00	-	96.270,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28898

MAGNETI MARELLI S.P.A.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	111.270,00	-	111.270,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	111.270,00	-	111.270,00

16A07438

DECRETO 26 luglio 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione presentato dalla società Lombardini S.r.l., in Reggio Emilia. (Decreto n. 1517).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'Allegato 1, punto 3 che stabilisce che è l'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto direttoriale del 24 marzo 2016, prot. n. 544, con il quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Silvia Nardelli, dirigente dell'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza e residui di cassa;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870/874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013, recante «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» ed in particolare l'art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Considerato che ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 è previsto che la preselezione dei progetti presentati sia effettuata da una Commissione interministeriale, MIUR - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nominata ai sensi del comma 2 del citato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 agosto 2012, n. 507/Ric., con il quale sono stati nominati, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000, i componenti della Commissione interministeriale per la preselezione delle domande pervenute per gli anni 2008/2009;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 787/Ric., di rettifica al citato decreto ministeriale n. 507/Ric. del 14 agosto 2012;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della suddetta Commissione interministeriale, in data 13 maggio 2014, relativamente all'ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per gli anni 2008/2009, tra i quali il progetto DM n. 54908;

Visto il progetto DM n. 54908, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 dalla società Lombardini S.r.l., di ricerca dal titolo «Riorientamento delle strutture di ricerca e delle strategie aziendali finalizzato al recupero di competitività tramite lo sviluppo di una innovativa famiglia di motori diesel per applicazioni off-road ed industriali di piccola potenza, a basso costo, anche di esercizio, ad elevate prestazioni, e rispettosi dei vincoli inerenti alle future più stringenti normative internazionali» e di formazione dal titolo «Corso di formazione per tecnici esperti nello sviluppo e messa a punto di motori diesel di piccola cilindrata»;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato;

Viste le note del 10 dicembre 2015, prot. n. 26076, del 25 marzo 2016, prot. n. 5557, e del 14 aprile 2016, prot. n. 6866, con le quali è stata inoltrata all'Ufficio I della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la ricognizione delle risorse disponibili a valere sull'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 e ne è stata richiesta la conferma dell'effettiva disponibilità;

Viste le note dell'11 aprile 2016, prot. n. 6583, e del 12 maggio 2016, prot. n. 9123, con le quali l'Ufficio I della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca ha comunicato l'effettiva disponibilità delle risorse previste a valere sull'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto direttoriale n. 435 e precedenti, del 13 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013, di ripartizione delle risorse FAR per l'anno 2012;

Visto il decreto direttoriale n. 5749 del 12 marzo 2014, di rettifica al citato decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero;

Ritenuta la necessità di adottare, per il progetto DM n. 54908 ammissibile alle agevolazioni, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 e ss.mm.ii., è ammesso agli interventi previsti dalla normativa citata in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante:

codice progetto: DM n. 54908;

titolo ricerca: riorientamento delle strutture di ricerca e delle strategie aziendali finalizzato al recupero di competitività tramite lo sviluppo di una innovativa famiglia di motori diesel per applicazioni off-road ed industriali di piccola potenza, a basso costo, anche di esercizio, ad elevate prestazioni, e rispettosi dei vincoli inerenti alle future più stringenti normative internazionali;

titolo formazione: Corso di formazione per tecnici esperti nello sviluppo e messa a punto di motori diesel di piccola cilindrata;

beneficiario: Lombardini S.r.l. - Reggio Emilia.

2. Il Codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riferito al soggetto beneficiario è il seguente:

B82F09000230001 per il progetto di ricerca;

B89D09000330001 per il progetto di formazione.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. Ulteriori erogazioni avverranno in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di esito positivo delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto ministeriale n. 593/2000 e ss.mm.ii.. Le effettive erogazioni rimarranno subordinate alla reiscrizione delle somme eventualmente perenti.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 3.634.253,00 di cui € 692.072,50 nella forma di contributo nella spesa (di cui € 659.557,50 per attività di ricerca e € 32.515,00 per attività di formazione) e € 2.942.180,50 nella forma di credito agevolato (di cui € 2.851.138,50 per attività di ricerca e € 91.042,00 per attività di formazione) e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R., per l'anno 2012 e precedenti, così come indicato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3593

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 10 DM54908

Generalità del Progetto

- Domanda: DM54908 del 26/02/2009

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  "Riorientamento delle strutture di ricerca e delle strategie aziendali finalizzato al recupero di competitività tramite lo sviluppo di una innovativa famiglia di motori diesel per applicazioni off-road ed industriali di piccola potenza, a basso costo, anche di esercizio, ad elevate prestazioni, e rispettosi dei vincoli inerenti alle future più stringenti normative internazionali".

  Inizio Attività: 01/09/2014

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  "Corso di formazione per tecnici esperti nello sviluppo e messa a punto di motori diesel di piccola cilindrata"

  Inizio Attività: 01/09/2015

  Durata mesi: 12

- Beneficiari

  LOMBARDINI S.R.L.
  REGGIO NELL'EMILIA - (RE)

• Costo Totale	€ 4.009.075,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 2.716.560,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ 1.162.455,00
- di cui attività di Formazione	€ 130.060,00
al netto di recuperi pari a	€ -182.000,00

Legge 297/1999 Art. 10 DM54908

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	1.095.400	-	-	1.095.400
Spese generali	-	-	-	438.160	-	-	438.160
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	260.000	-	-	260.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	1.055.000	-	-	1.055.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	50.000	-	-	50.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-182.000	-	-	-182.000
Totale	-	-	-	2.716.560	-	-	2.716.560

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	351.754	-	-	351.754
Spese generali	-	-	-	140.701	-	-	140.701
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	420.000	-	-	420.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	250.000	-	-	250.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	1.162.455	-	-	1.162.455

	FORMAZIONE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Costo del personale docente	-	-	-	49.830	-	-	49.830
Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza	-	-	-	15.200	-	-	15.200
Subtotale	-	-	-	65.030	-	-	65.030
Costo dei destinatari	-	-	-	65.030	-	-	65.030
Totale	-	-	-	130.060	-	-	130.060

Legge 297/1999 Art. 10 DM54908

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	20%	10%	25%
Credito Agevolato	75%	70%	70%

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- nessuna maggiorazione

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	543.312,00	-	-	543.312,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	2.037.420,00	-	-	2.037.420,00

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	116.245,50	-	-	116.245,50
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	813.718,50	-	-	813.718,50

	FORMAZIONE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	32.515	-	-	32.515
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	91.042	-	-	91.042

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- nessuna maggiorazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

Legge 297/1999 Art. 10 DM54908

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	659.557,50	32.515,00	692.072,50
Credito Agevolato fino a €	2.851.138,50	91.042,00	2.942.180,50
TOTALE	3.510.696,00	123.557,00	

16A07437

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 settembre 2016.

Cambio di *status* dell'aeroporto di Pantelleria, ai sensi del Codice della navigazione, dismissione e trasferimento di beni del demanio militare ivi situati.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e, in particolare, il terzo comma dell'art. 693 il quale prevede che i beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC e il successivo affidamento in concessione;

Visti il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il codice dell'ordinamento militare, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare, l'art. 1, comma 3, il quale prevede che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, concernente le norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) e, in particolare, l'art. 8, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di concerto con il Ministro del tesoro e delle finanze (oggi Ministero dell'economia e delle finanze), vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008, recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 marzo 2008, n. 57 - Serie generale;

Ravvisata la necessità di dare applicazione al disposto del citato terzo comma dell'art. 693 del codice della navigazione, con l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico non più funzionali ai fini militari da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo;

Ravvisata la necessità di dare contestuale attuazione al disposto del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico civile per l'assegnazione gratuita all'ENAC e il successivo affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico militare individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice della navigazione, per mantenere la necessaria continuità della gestione del traffico civile aeroportuale;

Decreta:

Art. 1.

1. I beni del demanio militare che insistono sull'aeroporto «Italo D'Amico» di Pantelleria, individuati e descritti nell'annesso tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, dichiarati non più funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile con trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile), ai sensi dell'art. 693 del codice della navigazione, indicato in premessa, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo civile.

2. I beni trasferiti ai sensi del comma 1, sono assegnati, contestualmente, in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 2.

1. L'aeroporto di Pantelleria assume, dalla data del presente decreto, lo stato giuridico di aeroporto civile appartenente allo Stato, aperto al traffico civile.

2. I servizi di assistenza per la navigazione aerea saranno regolamentati e garantiti dall'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) S.p.A., in base alla normativa vigente e secondo quanto specificato nell'annesso tecnico citato al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2016

Il Ministro della difesa
PINOTTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 1898

ALLEGATO

GRUPPO DI LAVORO DI VERTICE
PER LA DISMISSIONE DEGLI AEROPORTI MILITARI

AEROPORTO DI

PANTELLERIA

MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione dei Lavori e del Demanio

GRUPPO DI LAVORO DI VERTICE
PER LA DISMISSIONE DEGLI AEROPORTI MILITARI

AEROPORTO DI PANTELLERIA

INFORMAZIONI GENERALI

L'aeroporto "Italo D'Amico" di Pantelleria, ubicato in località Morgana - Contrada Midichi (codice identificativo toponimico PIV/Mil e AIP/ICAO: "LICG"), insiste interamente su un'area demaniale ricadente sul territorio del Comune di Pantelleria, in provincia di Trapani.

Al sedime aeroportuale si accede per mezzo dei seguenti n. 2 ingressi:
- il principale è posizionato a nord (Contrada Midichi);
- il secondario è posizionato a sud (Contrada Bukkuram).

Il sedime confina a nord, nord-est con la Strada Comunale, denominata strada perimetrale Pantelleria - Bukkuram - Sibà. A sud-est, sud e sud-ovest il perimetro dell'aeroporto risulta contiguo alle pendici del Monte Gelkamar. Ad ovest con Contrada San Marco. A nord-ovest con le pendici del Monte Glindo.

L'area terminale destinata alle attività del traffico aereo civile è ubicata a nord dell'aeroporto.

L'aeroporto presenta le seguenti caratteristiche geografiche (WGS84):
- Latitudine 36° 48' 47" Nord
- Longitudine 11° 57' 39" Est
- Altitudine 192 metri s.l.m.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Il compendio aeroportuale ha una superficie totale di **Ha 153.00.00** circa, e risulta catastalmente intestato, sia al Demanio dello Stato – Ramo Difesa Aeronautica Militare (Aree in contorno blu e colorazione gialla nella planimetria catastale allegata – Tav. 01 – Superficie **Ha 124.00.00** circa), sia al Demanio dello Stato – Ramo Trasporti (Aree in contorno rosso e tratteggio verde nella planimetria catastale allegata – Tav. 01 – Superficie **Ha 29.00.00** circa).
In particolare la consistenza immobiliare riferita a quest'ultima superficie è stata consegnata in via provvisoria, per il tramite dell'Amministrazione Finanziaria, dall'Aviazione Civile all'Aeronautica Militare.

Il sedime aeroportuale nel Nuovo Catasto Terreni si identifica come segue:

Comune Censuario: Pantelleria (TP)

- Foglio 11
  Particelle: 109, 115, 123, 127, 130, 132, 133, 134, 139, 141, 142, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166 (ex 165), 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 181, 182, 183, 184, 280, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 331, 344, 345, 346, 350, 351, 355, 356, 357, 358, 362, 363, 366, 368, 369, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417.

- Foglio 12
  Particelle: 259, 261, 377.

- Foglio 13
  Particelle: B, 55, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 327, 328, 329, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 353, 357, 358, 359, 393, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 421, 424, 426, 427, 464, 465, 466, 467, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 489, 490, 491, 493, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 527, 575, 582, 589, 596, 598, 599, 602, 610, 619, 622, 639, 652, 661, 664, 665, 674, 675, 696, 697, 698, 700, 703, 704, 706, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 719, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 742,745, 767, 789, 993, 995.

- Foglio 14
  Particelle: 348-349-351-352.

- Foglio 21
  Particelle: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 18, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 85, 100, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 182, 183, 186, 198, 304, 305, 309, 322, 330, 334, 357, 356, 358, 359, 360, 361, 369, 476, 478, 482, 484, 521 (ex 168).

- Foglio 22
  Particelle: B, 77, 230, 255, 288, 322, 337, 351, 353, 354, 355, 356, 363, 370, 371,372, 373, 376, 408, 429 (ex 9).

- Foglio 23
  Particelle: 64.

IMMOBILI AEROPORTUALI MILITARI IN USO AL DEMANIO AERONAUTICO CIVILE

Lo status giuridico dell'aeroporto di Pantelleria è di "militare aperto al traffico aereo civile".

Con Verbali redatti in data: 10/10/1966, 30/09/1974, 04/05/1977, 26/05/1977, 21/03/1997, 18/06/2003, 17/09/2003, 13/07/2005, 10/04/2006, 10/05/2007, 22/09/2010, 22/03/2011, 08/09/2011, 29/04/2015 (agli atti delle Amministrazioni interessate), il Ministero Difesa ha trasferito provvisoriamente, anche per il tramite dell'Amministrazione Finanziaria, al Ministero dei

Trasporti - Aviazione Civile alcune aree ed immobili aeroportuali per una superficie complessiva di circa **Ha 65.00.00**.

CONSISTENZA IMMOBILI DA TRASFERIRE AL DEMANIO AERONAUTICO CIVILE

La consistenza del compendio aeroportuale da trasferire nella disponibilità del "Demanio Aeronautico Civile" ai sensi dell'art. 693 del D.L.vo n.151/2006, identificata con bordo e tratteggio rosso nella planimetria generale allegata – Tav. 02, ha una superficie stimata in prima approssimazione pari ad **Ha 117.00.00**, che comprende, sia la consistenza degli immobili e delle aree già in consegna provvisoria all'A.C. in forza dei verbali sopra richiamati (Sup. circa Ha 65.00.00), sia la consistenza degli immobili che l'A.C. ha consegnato provvisoriamente all'A.M. (Sup. circa Ha 29.00.00), sia gli immobili pertinenziali.
Restano escluse le aree identificate con bordo e tratteggio blu nella planimetria generale allegata – Tav. 02, aventi una superficie stimata in prima approssimazione pari ad **Ha 36.00.00**, che rimangono nella disponibilità del "Demanio dello Stato – ramo Difesa (Aeronautica e Marina Militare)".

Dalla predetta consistenza sono, inoltre, esclusi i manufatti e le aree destinati all'espletamento dei servizi della navigazione aerea ancora svolti dall' Aeronautica Militare. Gli stessi cespiti saranno trasferiti all'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora in poi ENAC, contestualmente al trasferimento dei servizi stessi ancora svolti dall' Aeronautica Militare. Con decreto interministeriale del 14/11/2000 (registrato presso la Ragioneria Generale dello Stato al n° 19 del 9/5/2001) risultano beni, come individuati all'art. 1, che sono andati a costituire il patrimonio ENAV.

CONSEGNE IN ATTO

Risultano in atto le seguenti consegne:

- Consegna provvisoria del 27.01.2014 dall'A.D. alla Società S.MED.E. PANTELLERIA S.p.A., società erogatrice di energia elettrica nell'isola, di n. 2 locali per mq. 14 circa presso la nuova cabina elettrica MT/BT. Tale consegna è stata effettuata direttamente tra l'A.D. e la S.MED.E. così come autorizzato dall'Amministrazione Finanziaria a tal proposito interessata.

- Consegna provvisoria del 19.02.1987 dall'A.D. all'A.A.A.V.T.A.G., (ora ENAV S.p.A.) senza l'intervento dell'Amministrazione Finanziaria, di alcuni locali denominati "apparati e materiali", ubicati nel così detto "Blocco Tecnico" (n. 44 di P.G., ove insiste la nuova TWR).

- Consegna provvisoria del 11.07.2007 dall'A.D. all'ENAV S.p.A., tramite l'Amministrazione Finanziaria, di parte del sedime aeroportuale per consentire la realizzazione del sistema D-VOR, costituita da una superficie di circa mq. 700 e da un'area di cantiere.

GRUPPO DI LAVORO DI VERTICE
PER LA DISMISSIONE DEGLI AEROPORTI MILITARI

LIMITAZIONI AERONAUTICHE

Per l'aeroporto di Pantelleria, non risultano imposti vincoli per le limitazioni aeronautiche.

A conclusione dell'intero iter procedurale di trasferimento e di assegnazione in uso gratuito dei beni del demanio militare aeronautico costituenti l'aeroporto di Pantelleria, l'ENAC procederà all'applicazione (vincoli della proprietà privata) dell'art. 707 e seguenti del Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 e sue disposizioni correttive ed integrative introdotte dal D.L.vo n. 151/2006, in attuazione della revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione.

SERVIZI NAVIGAZIONE AEREA

I servizi della navigazione aerea sono garantiti in parte dall'Aeronautica Militare e in parte da ENAV S.p.A..

Sono assicurati dall'A.M. i seguenti servizi:
- Servizio di Meteorologia Aeronautica;
- parte del Servizio di Comunicazione, Navigazione e Sorveglianza.

Sono assicurati da ENAV S.p.A., già presente in forza D.P.R. n. 484 del 27 luglio 1981 e s.m.i., i seguenti servizi:
- Servizi del Traffico Aereo;
- Servizio di Informazioni Aeronautiche;
- parte del Servizio di Comunicazione, Navigazione e Sorveglianza.

L' ENAV S.p.A. è designata quale fornitore dei Servizi di navigazione aerea in applicazione della normativa vigente. Il transito ad ENAV S.p.A. dei servizi della navigazione aerea al momento prestati dall'Aeronautica Militare è disciplinato dal contratto di programma relativo al periodo regolatorio successivo a quello in corso al momento del perfezionamento del decreto concernente il cambio di status dell'aeroporto di Pantelleria.
Successivamente al cambio di status l'Aeronautica militare mantiene la responsabilità della fornitura dei SNA limitatamente ai servizi di cui sopra, come all'attualità espletati, fino al completamento del processo di trasferimento di dette responsabilità all' ENAV S.p.A.
Nel periodo di riferimento sopraindicato, l'Aeronautica Militare continuerà a garantire la fornitura dei SNA limitatamente ai servizi di cui sopra, come all'attualità espletati.

INTERVENTI DERIVANTI DAL CAMBIO DI STATUS

In attuazione del trasferimento dei beni demaniali militari dell'aeroporto di Pantelleria è necessaria la realizzazione di alcuni interventi. Tali interventi, i cui costi saranno a carico di ENAC, saranno individuati in un programma di dettaglio condiviso dalla Difesa e dall'ENAC, successivamente al cambio di Status (quali ad esempio: la separazione fra le aree di rispettivo reciproco interesse del sedime aeroportuale e lo spostamento dei sotto servizi).

CONDIZIONI ED ADEMPIMENTI

Il trasferimento dei beni immobili avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui questi si trovano, compresi gli eventuali accolli di oneri per tasse, contributi fondiari e consortili, ecc..

Il trasferimento amministrativo a favore del Ministero dei Trasporti/Aviazione Civile di tutti gli immobili aeroportuali ad essa destinati decorrerà dalla data dell'emissione del Decreto con il quale l'aeroporto di Pantelleria assume lo status giuridico di "aeroporto civile dello Stato" , mentre quella del possesso avrà efficacia dalla data di registrazione del medesimo Decreto presso la Corte dei Conti.

Con successivo specifico "*Verbale di Ricognizione*" si definirà l'esatta identificazione catastale e consistenza dell'immobile aeroportuale d'interesse dell'Aviazione Civile, mediante un elaborato tecnico di rilievo e frazionamento eseguito da tecnici abilitati, su indicazioni fornite congiuntamente dalle parti interessate (Agenzia del Demanio, Amministrazione Difesa, E.N.A.C.).

Conseguentemente alla citata Ricognizione, che potrà intervenire su più fasi ove giustificato da impedimenti tecnici/amministrativi, l'aliquota di immobile aeroportuale destinata al Demanio Aeronautico Civile sarà volturata a favore del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Trasporti - Aviazione Civile.

Il trasferimento dei beni costituenti il demanio militare non più funzionali ai fini militari e da destinare all'Aviazione Civile sarà disciplinato da apposite modalità di attuazione necessarie alla modifica dell'assetto patrimoniale del cespite demaniale in oggetto; tali modalità di attuazione disciplineranno anche il mantenimento in esercizio dei sottoservizi presenti all'interno dell'immobile aeroportuale, nonché gli eventuali interventi connessi alle opere di sviluppo aeroportuale.

Il manufatto n. 10 P.G. unitamente alle relative aree di pertinenza, meglio indicato in colorazione blu nella planimetria generale allegata – Tav. 02, ancorché ubicato all'interno dell'area oggetto di transito all'Aviazione Civile, rimarrà all'Amministrazione Difesa.
Qualora l'Aviazione Civile, per proprie esigenze istituzionali, intendesse acquisire detto manufatto, tutti gli oneri ed i costi correlati alla sua rilocazione in area di interesse militare, sarà a totale carico della medesima Aviazione Civile, fatta salva la cessazione dell'utilizzo istituzionale della struttura da parte dell' A.D.

ELABORATI GRAFICI

Si allegano i seguenti elaborati grafici:

- (Tavola 01) Planimetria Catastale dell'aeroporto in scala adattata;
- (Tavola 02) Planimetria Generale dell'aeroporto in scala adattata.

AEROPORTO DI PANTELLERIA - Planimetria generale in scala adattata - Tavola 02
AVIAZIONE CIVILE
D.O.B. ELICOTTERI M.M
A.C.
M.M.
26
08
03
P.G. 32a
P.G. 32b
P.G.10
Area Amministrazione Difesa
Area Aviazione Civile oggetto di transito
N
100 mt.
500 mt.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 febbraio 2016.

Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva»;

Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), la definizione dei «requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, secondo cui, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4;

Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 6, comma 11-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; l'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012; l'art. 13-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonché l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplinano specifiche ipotesi e modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 2 del citato decreto al fine di estendere la verifica nei confronti delle Casse edili alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo;

Ritenuta altresì l'opportunità di modificare l'art. 5 nella parte in cui è previsto che, in caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare, con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio e alla data della dichiarazione di apertura della procedura, a condizione che i crediti risultino essere stati insinuati;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015

1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l'attività edilizia,», sono aggiunte le seguenti: «nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative,»;

b) all'art. 5:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all'art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e Min. lavoro n. 3837

16A07567

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 settembre 2016.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003 con il quale è stato attribuito al Consorzio di Tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 5 del 8 gennaio 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2010, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 174 del 26 luglio 2013, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie

generale - n. 197 del 24 agosto 2016, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto che il Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 13 luglio 2016;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata a Salerno il 5 settembre 2016 al n. 10257/1T, recante il numero di repertorio 2.380 ed il numero di raccolta 1.859, con atto a firma del Notaio Ilaria Acerra,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino, registrato a Salerno il 5 settembre 2016 al n. 10257/1T, recante il numero di repertorio 2.380 ed il numero di raccolta 1.859, con atto a firma del Notaio Ilaria Acerra.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2016

Il direttore generale: ABATE

16A07490

DECRETO 28 settembre 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio vini Mantovani a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, commi 1 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» e per le IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela, ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2013, n. 33945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 27 agosto 2013, recante

il riconoscimento del Consorzio vini Mantovani, e l'attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 61/2010 per la DOC «Lambrusco Mantovano» e le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 61/2010 per la DOC «Garda Colli Mantovani»;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2015, n. 61062, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2015, di integrazione del decreto 7 agosto 2013, con il quale è stato conferito l'incarico al Consorzio vini Mantovani a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 61/2010 per le IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello»;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2015, n. 80095, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del 23 dicembre 2015, recante la modifica del decreto 7 agosto 2013 di riconoscimento del Consorzio vini Mantovani, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 61/2010 per la DOC «Garda Colli Mantovani»;

Considerato che l'incarico conferito con il decreto ministeriale 11 settembre 2015 e l'incarico conferito con il decreto ministeriale 24 novembre 2015 hanno la medesima durata dell'incarico attribuito con il decreto ministeriale 7 agosto 2013 al Consorzio vini Mantovani;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio vini Mantovani ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» e per le IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia, con nota prot. n. 10-Peschiera-2016-5797 del 19 settembre 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» e sulle IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello»;

Considerato che lo statuto del Consorzio vini Mantovani, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio vini Mantovani a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» e per le IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 7 agosto 2013, n. 33945 e ss.ii.mm. al Consorzio vini Mantovani, con sede legale in Mantova, Via P.F. Calvi n. 28, c/o CCIAA, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Lambrusco Mantovano» e «Garda Colli Mantovani» e per le IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 7 agosto 2013, n. 33945 e ss.ii.mm., può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 28 settembre 2016

Il direttore generale: ABATE

16A07487

DECRETO 28 settembre 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, commi 1 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Amelia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazi delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2013 n. 28512, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 17 agosto 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Amelia;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Amelia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia, con nota prot. n. 31/sede di Orvieto/2016/4341 del 18 luglio 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOC «Amelia»;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC, approvato da questa amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato Decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Amelia».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 19 luglio 2013 n. 28512 al Consorzio la tutela dei vini Amelia DOC, con sede legale in Amelia (TR), zona industriale le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Amelia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 19 luglio 2013 n. 28512, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 28 settembre 2016

Il direttore generale: ABATE

16A07489

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2016.

Iscrizione della denominazione «Pizzoccheri della Valtellina» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1730/2016 della Commissione del 22 settembre 2016, la denominazione «Pizzoccheri della Valtellina» riferita alla categoria

«Pasta alimentare» è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle Denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 1730/2016 del 22 settembre 2016.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pizzoccheri della Valtellina», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 ottobre 2016

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PIZZOCCHERI DELLA VALTELLINA»

Art. 1.
Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Pizzoccheri della Valtellina» è riservata alla pasta alimentare, sia come pasta secca che fresca, derivata dall'impasto di grano saraceno, «*Fagopyrum esculentum*», e sfarinati di altri cereali, che risponde alle condizioni e ai requisiti indicati dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto e caratteristiche al consumo

2.1 Caratteristiche morfologiche.

I «Pizzoccheri della Valtellina» sono da intendersi e da commercializzare sia come pasta secca che fresca; si distinguono nelle seguenti tipologie di formato: a «tagliatello steso» ossia sottili liste appiattite di lunghezza e larghezza variabile in forma stesa, a «tagliatello avvolto» ossia sottili liste appiattite di lunghezza e larghezza variabile distribuite in forma avvolta, o a «gnocchetto» ossia ad assumere la caratteristica concavità.

Di seguito sono riportati gli indici dimensionali dei «Pizzoccheri della Valtellina» commercializzati secchi e freschi:

Formati secchi	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)
Tagliatello steso	30-60	7-8	1.1-1.7
Gnocchetto	16-22	7-11	1.5-2
Tagliatello avvolto (denominato Tagliatella)	-	3-11	1-2.5
Formati freschi	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)
Tagliatello	-	5-11	1.3-5.5

2.2 Caratteristiche chimiche-fisiche.

I «Pizzoccheri della Valtellina» freschi dopo la lavorazione, hanno consistenza semidura; mentre si presentano secchi e duri, se essiccati.

Il contenuto di acqua non deve essere inferiore al 24% sulla s.s. nel caso di prodotto fresco e non superiore al 12,5% sulla s.s. nel caso di prodotto essiccato.

2.3 Caratteristiche organolettiche.

I «Pizzoccheri della Valtellina» si presentano di colore marrone più o meno scuro con presenza di parti tegumentali di colore nocciola/grigio, tipico del grano saraceno.

I «Pizzoccheri della Valtellina» dopo cottura in acqua e sale assumono sapore delicato e tipico dei prodotti ottenuti con grano saraceno ed altri sfarinati.

Art. 3.
Zona geografica

L'area geografica di produzione dei «Pizzoccheri della Valtellina» è quella delimitata dai confini amministrativi della provincia di Sondrio (Lombardia - Italia).

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e, attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo dei produttori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto (da valle a monte della filiera di produzione). Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla verifica da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di elaborazione e/o ottenimento

5.1 Materie prime.

Gli ingredienti con cui vengono ottenuti i «Pizzoccheri della Valtellina» venduti secchi sono:

una miscela comprendente fino ad un massimo del 80% di semola di grano duro sola o miscelata con semolato di grano duro e almeno il 20% di farina di grano saraceno;

acqua.

Il prodotto venduto fresco è composto da:

una miscela comprendente fino ad un massimo del 80% di farina di grano tenero da sola o miscelata con semola di grano duro e almeno il 20% di farina di grano saraceno;

acqua.

5.2 Preparazione.

5.2.1 Preparazione prodotto fresco:

le farine sono miscelate a secco e successivamente impastate con acqua sino ad ottenere una amalgama uniforme, di consistenza omogenea ottimale al consecutivo processo di formatura. Ne segue la preparazione della sfoglia e la formatura.

Il prodotto così ottenuto segue le fasi produttive tipiche della pasta fresca.

Il prodotto può essere venduto sfuso nel luogo di produzione e/o al dettaglio, purchè siano visibili al consumatore le informazioni di cui al successivo art. 8. Il prodotto fresco può essere confezionato in vaschette e in buste, entrambe in atmosfera protettiva.

5.2.2 Preparazione prodotto secco:

le farine sono miscelate a secco, per permettere l'intimo contatto dei vari sfarinati, e successivamente idratate con acqua sino ad ottenere una amalgama uniforme ed omogenea. Nel processo industriale seguono la fase di impastamento che, come la successiva estrusione-laminazione, permette la creazione del reticolo proteico ordinato ed omogeneo, necessario per garantire la qualità e la struttura finale della pasta.

L'impasto prodotto viene quindi estruso sotto pressione, tramite cilindro, al cui interno si muove una vite senza fine che omogeneizza l'impasto e ne permette l'avanzamento verso la trafila.

Nel caso di prodotto tagliatello steso ed avvolto, la sfoglia dell'impasto, dopo estrusione, subisce una fase di laminazione e successivo taglio; la fase di laminazione invece non viene effettuata per il formato gnocchetti che, dopo estrusione, vengono solo tagliati. Il prodotto così ottenuto segue le fasi produttive tipiche della pasta secca, che possono variare in relazione al formato. Il prodotto secco viene confezionato in astucci di cartone o in sacchetti, a necessità, può essere stoccato in silos, prima del confezionamento.

Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La domanda di riconoscimento IGP «Pizzoccheri della Valtellina» è giustificata dalla reputazione e dalla notorietà del prodotto.

Il dizionario della lingua italiana (Zingarelli, edizione 1970) alla voce Pizzocchero, porta la dicitura: «Rusticane tagliatelle a base di farina di grano saraceno, specialità della Valtellina».

La cultura dei «Pizzoccheri della Valtellina» deriva dall'antica diffusione e dal largo impiego del grano saraceno che, essendo molto coltivato ed utilizzato sul territorio della provincia di Sondrio, costituì un ingrediente fondamentale nella cucina locale.

Il primo documento scritto che attesta la presenza del grano saraceno in Valtellina fu redatto, nel 1616, dal governatore della Valle dell'Adda, appartenente al cantone svizzero dei Grigioni e riporta: «Il saraceno veniva coltivato soprattutto sul versante retico delle Alpi, in particolare nel comprensorio di Teglio, in quanto caratterizzato da un clima più mite grazie ad una maggiore esposizione al sole».

La produzione del grano saraceno si sviluppò fino al 1800, colonizzando anche zone disagiate ed improduttive; questo sviluppo fu permesso grazie alla maturazione rapida dei semi della pianta capaci di adattarsi perfettamente ai territori alpini. La situazione commerciale mutò a favore di altre coltivazioni, dopo l'annessione della Valtellina al Lombardo-Veneto. Nella provincia di Sondrio sussistono ad oggi ancora alcune colture, per un totale di circa 20 ettari, coltivate ad uso famigliare o per la vendita diretta ai consumatori.

I «Pizzoccheri della Valtellina» si sono diffusi contestualmente alla coltivazione del grano saraceno nella valle in oggetto; è quindi rilevante il legame dei «Pizzoccheri della Valtellina» con il territorio della provincia di Sondrio. Le prime testimonianze, non verbali, che attestano la produzione dei «Pizzoccheri della Valtellina» nella provincia di Sondrio, si hanno grazie ad atti testamentari in cui vengono inventariati: «...una scarella per li Pizzoccheri e il rodelino per li ravioli» (documento del 1750) e «...le resene per li Pizzoccheri» (del 1775); è comunque ipotizzabile che la produzione ed il consumo dei «Pizzoccheri della Valtellina» sia antecedente la prima metà del 1700. Nei secoli successivi le documentazioni aumentano e contestualizzano i «Pizzoccheri della Valtellina» all'interno del territorio provinciale.

Merita nota il rilievo economico del comparto alimentare Valtellinese, come testimoniano una documentazione storica della Camera di commercio ed arti di Chiavenna del 1875-76 che indica come, nella Provincia di Sondrio, fossero presenti numero «tre fabbriche di pasta» e, il censimento riportato nel «La Patria - geografia dell'Italia», redatto nel 1894, che riporta: «Esistono nella provincia di Sondrio 11 fabbriche di pasta...e...611 molini, destinati alla macinazione dei cereali.». La maggior parte dei suddetti mulini utilizzava, per il proprio funzionamento l'acqua dei fiumi e dei ruscelli di cui la montana provincia di Sondrio è ricca.

La pubblicazione di Emilio Montorfano «Storia e Tradizioni nella Cucina Lariana» (ed. Xenia, 1987) cita la Valtellina e in particolare il comune di Teglio, come patria universale di questa pasta che si distingue per la presenza di grano saraceno. La denominazione «Pizzoccheri della Valtellina» è citata anche nella prefazione dell'Assessore alle culture, identità e autonomie della Regione Lombardia Ettore A. Albertoni, nel libro della scrittice Ada Ferrari «Milano e la Rai un incontro mancato?» e sottotitolo «Luci e ombre di una capitale di transazione (1945-1977)» (ed. Franco Angeli, 2002), dove, nell'ambito di una riflessione sulla conoscenza, la ricerca, la promozione e la valorizzazione delle realtà regionali locali, i «Pizzoccheri della Valtellina» sono citati come esempio di prodotto tipico ed espressione del territorio.

I testi storici e la bibliografia relativa alla Valtellina attestano come la produzione dei «Pizzoccheri della Valtellina» sia legata e strettamente connessa alle vicende storiche del territorio, oltre che alle tradizioni e alla cucina della zona geografica in cui sono nati.

La produzione dei «Pizzoccheri della Valtellina» è considerata dai Valtellinesi un'attività tradizionale, legata alla propria storia ed alla propria cultura; basti pensare che questa particolare pasta dopo essere stata cotta, viene tradizionalmente condita con numerosi ingredienti derivanti da colture e produzioni caratteristiche della Valtellina. (burro, formaggio, verdure quali verze, patate, ...)

Riferimenti in guide e pubblicazioni citano i «Pizzoccheri della Valtellina» come tipiche tagliatelle composte da grano saraceno (Guida della Valtellina, Ed. Sezione valtellinese del Club Alpino Italiano, 1873; Cucina di valle e di montagna, Cucina di valle e di montagna, in Mondo popolare in Lombardia Sondrio e il suo territorio, Milano 1995).

I «Pizzoccheri della Valtellina» rientrano nella categoria delle paste alimentari della Provincia di Sondrio, citate nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 21 aprile 2000 – 5° Supplemento straordinario al n. 16).

I «Pizzoccheri della Valtellina» sono presenti nel reparto paste alimentari in versione secca in numerose catene distributive alimentari d'Italia.

I «Pizzoccheri della Valtellina» sono tipici del territorio della provincia di Sondrio e, ad essi viene attribuito una valenza non solo economica, ma anche culturale, a tal punto da divenire un vero e proprio riferimento popolare legato alla tradizione e celebrato in numerose sagre, tra cui la più famosa è il «Pizzocchero d'Oro» di Teglio.

Inoltre, nell'ambito della 99ª mostra del Bitto, svoltasi dal 12 al 15 ottobre 2006, sono stati protagonisti, accanto ai prodotti tipici della filiera agroalimentare valtellinese, vini, formaggi, mele, bresaola, anche i «Pizzoccheri della Valtellina».

I «Pizzoccheri della Valtellina» sono quindi sempre stati presenti in tutti i contesti in cui, di volta in volta, le varie istituzioni, gli enti locali, le realtà turistiche e produttive presentano e valorizzano l'immagine della Valtellina, rimanendo sempre fortemente collegati al paniere dei prodotti locali tradizionali (Bresaola, vino, formaggio, mele e miele).

Art. 7.
Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è CSQA Certificazioni S.r.l. - Via S. Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (Vicenza) - Tel. +39 0445313011 - Fax +39 0445313070, e-mail: csqa@csqa.it.

Art. 8.
Etichettatura

Sulle confezioni dei «Pizzoccheri della Valtellina» dovranno essere riportate, oltre alle indicazioni previste dalla normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, le seguenti indicazioni a caratteri di stampa chiare e leggibili:

la denominazione «Pizzoccheri della Valtellina»;

l'acronimo I.G.P. o per esteso Indicazione geografica protetta;

il simbolo dell'Unione.

Sulla confezione dei «Pizzoccheri della Valtellina» può eventualmente figurare l'indicazione del formato citato nella tabella al punto 2.1 del presente documento (per il prodotto secco: «tagliatello steso», «gnocchetto», «tagliatella»; per il prodotto fresco «tagliatello»).

Possono inoltre comparire le seguenti indicazioni:

indicazioni nutrizionali;

le modalità di conservazione: da conservarsi in luogo fresco e asciutto;

consigli d'uso.

Nella designazione del prodotto è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione complementare al nome di «Pizzoccheri della Valtellina» che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

Il carattere da utilizzare per la denominazione «Pizzoccheri della Valtellina», da apportare sulle confezioni, è ITC galliard, dimensione altezza carattere 8-35 mm.

16A07519

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2016.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Colline Teatine» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del Disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'Imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologi sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 322 del 25 novembre 1997, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Colline Teatine»;

Visto la determinazione della Regione Abruzzo DPD 019/217 Dipartimento dello sviluppo rurale e della pesca Servizio promozione delle filiere del 28 settembre 2016, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata 2016 di anticipare l'inizio della raccolta al 5 ottobre 2016 a causa di condizioni metereologiche e fitosanitarie sfavorevoli;

Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al provvedimento della Regione Abruzzo emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2016 si sta caratterizzando per la ricorrenza di piogge diffuse e di valori di temperatura medio alti tipici di un clima caldo-umido. Tale andamento climatico sta favorendo una elevata attività della mosca delle olive e di alcuni funghi che causano visibili alterazioni e marciumi sulle drupe;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, punto 3, prevede che la raccolta delle olive deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 20 dicembre e che il mantenimento di questa data comprometterebbe la quantità e la qualità dell'olio alterando sia i parametri chimico-fisici che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori, si è ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Colline Teatine» anticipando la data di inizio della raccolta delle olive al 5 ottobre;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Colline Teatine» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Colline Teatine» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Colline Teatine» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Colline Teatine» è temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2016 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 4 ottobre 2016

Il direttore generale: ABATE

16A07520

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina sociale del Canavese - società cooperativa agricola in liquidazione», in Cuceglio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Cantina sociale del Canavese - Società Cooperativa Agricola in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 16 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 920.525,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.214.880,00 ed un patrimonio netto negativo di € 294.355,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cantina Sociale del Canavese - Società Cooperativa Agricola in liquidazione», con sede in Cuceglio (TO) (codice fiscale 00489380014) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti, nato a Firenze il 1° luglio 1966 (codice fiscale CRT GPL 66L01 D612B), ivi domiciliato in piazza Pietro Leopoldo, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 luglio 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A07439

DECRETO 20 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Ancora - società cooperativa siglabile L'Ancora - S.C.S.», in Collegno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 21 aprile 2016 n. 133/16 del Tribunale di Torino con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «L'Ancora - società cooperativa sociale siglabile L'Ancora - S.C.S.»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Ancora - società cooperativa sociale siglabile L'Ancora - S.C.S.», con sede in Collegno (TO) (codice fiscale 09186400017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Manuela Sanvido, nata a Torino il 23 settembre 1970 (codice fiscale SNVMNL70P63L219T), ivi domiciliata in via Grassi, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A07440

DECRETO 10 agosto 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantine associate di Veglie società cooperativa agricola», in Veglie e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Cantine associate di Veglie società cooperativa agricola», con sede in Veglie (Le) sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa è riferito all'anno 2015 e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015 che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.810.765,00 si riscontra una massa debitoria di euro 2.371.008,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad euro -1.023.702,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cantine associate di Veglie società cooperativa agricola», con sede in Veglie (LE) (codice fiscale 04111420750) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 24-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal c*urriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca (codice fiscale PTRNTN61L13B506X), nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961 domiciliato in Galatone (LE) in Via Chiesa n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 agosto 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A07441

DECRETO 9 settembre 2016.

Scioglimento della «SER.FO.L. soc. coop.», in Civitella Casanova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato da Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e controdeduzioni;

Considerato che la società «SER.FO.L. Soc. coop.» non è più aderente alla Confcooperative ma alla Uecoop;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SER.FO.L. Soc. coop.», con sede in Civitella Casanova (Pescara) codice fiscale 01605750684, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Sorvillo, nato a Caserta, il 13 febbraio 1986 codice fiscale SRVGPP86B13B963B, domiciliato in Caserta, via Galileo Galilei n. 5.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 settembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A07443

DECRETO 13 settembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Nuova Urbanistica», in Varese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Cooperativa Nuova Urbanistica» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 15 giugno 2016, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 13.569.696,00, si riscontra una massa debitoria entro l'esercizio di € 28.396.613,00 ed un patrimonio netto negativo di € -6.027.112,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Nuova Urbanistica», con sede in Varese (VA) (codice fiscale 00461180127) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Mario Bignamini, (codice fiscale BGNSFN55C15F205A), nato a Milano (MI) il 15 marzo 1955 e ivi domiciliato in Corso Italia n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 settembre 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A07442

DECRETO 13 settembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Nuova Napoli società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «La nuova Napoli Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 443.544,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 1.395.027,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 3.184,460,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di non voler produrre controdeduzioni e di condividere la richiesta di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Nuova Napoli Società cooperativa», con sede in Napoli (codice fiscale 03444180636) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Danilo Tacchilei (codice fiscale TCCDNL75E02D653R), nato a Foligno (Perugia) il 2 maggio 1975, ivi domiciliato, in via Cupa n. 31/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 settembre 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A07444

DECRETO 13 settembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mondial Service soc. coop.», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Mondial Service Soc. coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 366.856,00, si riscontra una massa debitoria di € 543.540,00 ed un patrimonio netto negativo di € 208.501,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mondial Service Soc. coop.», con sede in Cuneo (codice fiscale n. 02945390041) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Davide Barberis, nato a Torino il 24 gennaio 1960 (codice fiscale BRBDVD60A24L219U), e domiciliato in Moncalieri (TO), via Real Collegio, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 settembre 2016

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A07516

DECRETO 13 settembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ergonauti - società cooperativa sociale siglabile Ergonauti - S.C.S.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 7 luglio 2016 n. 228/16 del Tribunale di Torino con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ergonauti - Società cooperativa sociale siglabile Ergonauti - S.C.S.»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuto che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente (Confcooperative);

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ergonauti - Società cooperativa sociale siglabile Ergonauti - S.C.S.», con sede in Torino (codice fiscale n. 08885830011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Gianna Casamassima, nata a La Spezia il 25 novembre 1960 (codice fiscale CSMGNN60S65E463W), domiciliata in Torino, corso Vinzaglio, n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 settembre 2016

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A07517

DECRETO 13 settembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Delinea - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Fidenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Delinea - Piccola Società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 20 settembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 44.209,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 79.610,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 36.401,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Delinea - Piccola Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fidenza (PR) (codice fiscale n. 02138980343) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Marchesano (codice fiscale MRCSFN78B12F083G), nato a Medicina (BO) il 12 febbraio 1978, ivi domiciliato in via Marzabotto, n. 118/C.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 settembre 2016

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A07518

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2016.

Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l'art. 211;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sez. normativa, n. 1920 del 14 settembre 2016;

EMANA:
il seguente Regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2.

Soggetti richiedenti

1. La stazione appaltante, o una o più parti interessate, nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati, possono rivolgere all'Autorità istanza di parere per la formulazione di una soluzione delle questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Sono legittimati a presentare istanza le persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

Art. 3.

Modalità di presentazione dell'istanza singola

1. Quando l'istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante.

2. La parte istante è tenuta a dare comunicazione della presentazione dell'istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima.

3. Qualora l'istante abbia manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, le altre parti possono aderirvi, tramite comunicazione del proprio assenso all'Autorità, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell'istanza. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante per le parti che vi hanno aderito.

4. L'istanza è presentata secondo il modulo allegato al presente regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile. L'istanza contiene una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, identifica i vizi dell'atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere stesso.

5. Nell'istanza le parti specificano se, in sede di pubblicazione del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente segnalati.

6. L'istanza reca l'impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere.

7. Quando l'istanza è presentata da una parte diversa dalla Stazione appaltante, con la comunicazione di avvio dell'istruttoria, l'Autorità formula alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere.

Art. 4.

Modalità di presentazione dell'istanza congiunta

1. Quando l'istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito.

2. Le parti sono tenute a dare comunicazione della presentazione dell'istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima.

3. Qualora gli istanti abbiano manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, i soggetti cui l'istanza è comunicata ai sensi del comma 2, possono aderirvi, tramite comunicazione del proprio assenso all'Autorità, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell'istanza. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante anche nei loro confronti.

4. L'istanza è presentata secondo il modulo allegato al presente regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, completa di eventuale memoria e documentazione ritenuta utile. L'istanza contiene una succinta indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, identifica i vizi dell'atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere.

5. Nell'istanza le parti specificano se, in sede di pubblicazione del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente segnalati.

6. L'istanza reca l'impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere.

Art. 5.

Ordine di trattazione delle istanze

1. Nella trattazione delle istanze pervenute, viene data priorità:

a) alle istanze con manifestazione di volontà di due o più parti di attenersi a quanto stabilito nel parere;

b) alle istanze concernenti appalti di importo superiore alla soglia comunitaria;

c) alle istanze presentate dalla stazione appaltante;

d) alle istanze che sottopongono questioni originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici;

e) alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000 euro.

Art. 6.

Inammissibilità e improcedibilità delle istanze

1. Non sono ammissibili le istanze:

a. in assenza di una questione controversa insorta tra le parti interessate;

b. non presentate dai soggetti indicati all'art. 2, comma 2 del presente regolamento;

c. manifestamente mancanti di interesse concreto al conseguimento del parere;

d. interferenti con esposti di vigilanza e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l'Autorità;

e. di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;

f. volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici;

g. in caso di esistenza di un ricorso giurisdizionale avente contenuto analogo, che le parti hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità.

2. Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell'adozione di una pronuncia dell'Autorità anche a carattere generale.

3. Le istanze divengono improcedibili in caso di:

a) sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale avente contenuto analogo, che le parti hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità;

b) di sopravvenuta carenza di interesse delle parti;

c) di rinuncia al parere.

Art. 7.

Istruttoria

1. L'ufficio valuta l'ammissibilità e la procedibilità delle istanze pervenute e in caso di valutazione positiva il presidente assegna le istanze ai singoli consiglieri relatori.

2. Individuato il consigliere relatore, l'ufficio comunica alle parti l'avvio del procedimento e assegna un termine non superiore a 5 giorni per la presentazione di memorie e documenti, ove mancanti.

3. L'ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere all'audizione delle parti interessate.

4. Il consigliere relatore ricevuta la bozza di parere predisposta dall'ufficio la approva o la modifica e la trasmette, per il tramite dell'ufficio, al consiglio per il definitivo esame e l'approvazione.

Art. 8.

Approvazione del parere

1. Il consiglio, previa relazione del consigliere delegato, approva, anche con modifiche, il parere, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, come risultante dal protocollo dell'Autorità.

2. Si applica la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno.

3. Il termine è sospeso quando, anche su disposizione del consiglio, è necessario acquisire documentazione integrativa o effettuare un supplemento di istruttoria.

Art. 9.

Archiviazione delle istanze

1. L'ufficio provvede alle archiviazioni delle istanze inammissibili o improcedibili e comunica al consiglio mensilmente l'elenco delle archiviazioni predisposte.

2. Tutte le archiviazioni sono comunicate alle parti interessate.

Art. 10.

Parere in forma semplificata

1. Il parere non vincolante può essere reso in forma semplificata nei casi in cui la questione oggetto dell'istanza risulti di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

2. In tali casi, l'ufficio, in deroga all'art. 7, comma 4, predispone direttamente una bozza di parere con una motivazione in forma semplificata anche attraverso il richiamo aprecedenti pareri già adottati, che, previa approvazione del presidente, viene sottoposto all'approvazione del consiglio.

Art. 11.

Istanza di riesame

1. Il riesame, relativamente ad una questione controversa già definita con parere di precontenzioso ai sensi dell'art. 3 o ai sensi dell'art. 4, o per la quale sia stata disposta l'archiviazione, è ammesso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

a) sono dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto.

b) non è stato proposto ricorso giurisdizionale né avverso il parere di precontenzioso né avverso il provvedimento che lo recepisce e sono scaduti i termini per proporre ricorso giurisdizionale.

2. Al riesame si applicano le disposizioni del presente regolamento per quanto compatibili.

3. Il parere vincolante è impugnabile in via giurisdizionale ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo.

Art. 12.

Comunicazioni e pubblicità

1. Il parere approvato dal consiglio viene comunicato alle parti interessate e successivamente trasmesso all'ufficio comunicazione per la sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.

2. Le comunicazioni tra l'Autorità e le parti interessate sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

Art. 13.

Adeguamento al parere

1. La stazione appaltante e le altre parti, che abbiano manifestato la volontà di attenersi al parere, comunicano all'Autorità - ufficio precontenzioso e affari giuridici - mediante PEC, entro 35 giorni dalla ricezione del parere, la eventuale proposizione di ricorso avverso il parere ai sensi dell'art. 120 c.p.a. ovvero le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere stesso, ovvero l'avvenuta acquiescenza al parere.

2. In ogni caso le parti, anche quando non hanno manifestato la volontà di attenersi al parere, comunicano all'Autorità - ufficio precontenzioso e affari giuridici - mediante PEC, entro 35 giorni dalla ricezione del parere, le proprie determinazioni conseguenti al parere.

3. Nel caso di omissione o non veridicità delle comunicazioni di cui al presente articolo, si applica l'art. 213, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e a tal fine l'ufficio precontenzioso e affari giuridici trasmette gli atti all'Ufficio dell'Autorità competente per l'applicazione delle sanzioni.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 ottobre 2016

Il presidente: CANTONE

Depositato presso la segreteria del consiglio il 10 ottobre 2016

Il segretario: ESPOSITO

ALLEGATO 1

MODULO INFORMATICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI PARERE DI PRECONTENZIOSO EX ART. 211, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016

Il modulo per la presentazione di istanza di parere dovrà essere trasmesso, unitamente agli allegati, attraverso un'unica comunicazione PEC indirizzata alla casella protocollo@pec.anticorruzione.it.
Il modulo dovrà essere inviato esclusivamente in originale digitale e sottoscritto con firma digitale da parte dell'istante.
Gli allegati, ivi comprese le memorie, dovranno essere presentati in formato digitale.
Non potranno essere accettati istanze e/o allegati in forma scansionata o comunque trasmessi senza rispettare i requisiti minimi sopra richiamati

ISTANZA SINGOLA

1. Soggetti del procedimento

1.1. Soggetto istante

Denominazione del soggetto istante

CF/P.Iva

Indirizzo

Nominativo del firmatario (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente)

Indirizzo di posta elettronica certificata

Recapito telefonico

1.2. Stazione appaltante

Denominazione della stazione appaltante se diversa dal soggetto istante

CF/P.Iva

Indirizzo

Nominativo del legale rappresentante o di chi ne fa le veci

Indirizzo di posta elettronica certificata

Recapito telefonico

2.Eventuali altri soggetti interessati

Indicare i nominativi dei soggetti interessati alla soluzione della controversia. A tutti i soggetti indicati deve essere stata comunicata la presente istanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento.

3 Oggetto del contratto

3.1 Tipologia di contratto

3.2 Procedura di scelta del contraente

Se "Altro" indicare:

3.3 Criterio di aggiudicazione

3.4 Oggetto dell'appalto (indicare l'esatta denominazione prescelta dal bando)

Data di pubblicazione del bando: gg/mm/aaaa

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: gg/mm/aaaa

Importo a base d'asta:

Nome del responsabile del procedimento:

CIG - Codice Identificativo Gara:

3.5 Stato della procedura

3.6 L'appalto è stato aggiudicato in data gg/mm/aaaa

Indicare nominativo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata dell'operatore economico aggiudicatario

3.7 Data di stipula del contratto: gg/mm/aaaa

4.Pendenza di giudizio (l'istante è tenuto a comunicare se, sulla procedura di gara in esame, risulta pendente un ricorso o un giudizio innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa o sono già stati pronunciati provvedimenti giurisdizionali)

☐ SI

☐ NO

Se sì, indicare gli elementi identificativi del ricorso o giudizio (sentenze, ordinanze cautelari, altri provvedimenti)

5.Chiara e sintetica formulazione della richiesta (è necessario fornire una succinta indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione; identificare i vizi dell'atto contestato; elaborare il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere. Con separato atto, le parti possono allegare memorie redatte in maniera chiara e sintetica)

Rappresentazione del fatto (descrivere la vicenda procedimentale essenziale per comprendere le illegittimità lamentate)

Quesito di diritto (indicare il quesito di diritto o i quesiti di diritto da rivolgere all'Autorità)

6. Elenco documenti allegati all'istanza:

☐ memoria contenente più argomentate deduzioni della questione contesa

☐ bando di gara
☐ disciplinare di gara
☐ capitolato tecnico
☐ provvedimenti adottati dalla stazione appaltante in corso di gara, rilevanti ai fini della soluzione della questione controversa (es. verbali di gara, provvedimento di esclusione, proposta di aggiudicazione, aggiudicazione; ecc.)
☐ corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l'operatore economico interessato
☐ in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico
☐ memorie e atti di eventuali controinteressati
☐ altro (specificare)

7. In caso di istanza presentata dalla s.a. - Dichiarazione di impegno

La s.a. si impegna a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa

8. Pubblicazione del parere e dei dati sensibili

Il parere dell'Autorità sarà pubblicato sul sito intranet ed internet dell'Autorità. A tal fine si chiede l'esclusione dalla pubblicazione dei seguenti dati sensibili

9. Preventivo assenso al parere

☐ Il soggetto istante dichiara di volersi attenere a quanto verrà stabilito nel parere

Data : gg/mm/aaaa

ALLEGATO 2

MODULO INFORMATICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI PARERE DI PRECONTENZIOSO EX ART. 211, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016

Il modulo per la presentazione di istanza di parere dovrà essere trasmesso, unitamente agli allegati, attraverso un'unica comunicazione PEC indirizzata alla casella protocollo@pec.anticorruzione.it.
Il modulo dovrà essere inviato esclusivamente in originale digitale.
Gli allegati, ivi comprese le memorie, dovranno essere presentati in formato digitale.
Non potranno essere accettati istanze e/o allegati in forma scansionata o comunque trasmessi senza rispettare i requisiti minimi sopra richiamati

ISTANZA CONGIUNTA DELLE PARTI INTERESSATE

Le istanze congiunte sono sottoscritte con doppia firma digitale.
Le parti sotto indicate presentano congiuntamente l'istanza.

1.Soggetti del procedimento

1.1.Operatore economico

Denominazione del soggetto

CF/P.Iva

Indirizzo

Nominativo del firmatario (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente)

Indirizzo di posta elettronica certificata

Recapito telefonico

1.2.Stazione appaltante

Denominazione del soggetto

CF/P.Iva

Indirizzo

Nominativo del firmatario (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente)

Indirizzo di posta elettronica certificata

Recapito telefonico

2.Eventuali altri soggetti interessati

Indicare i nominativi dei soggetti interessati alla soluzione della controversia. A tutti i soggetti indicati deve essere stata comunicata la presente istanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento.

3 Oggetto del contratto

3.1 Tipologia di contratto

3.2 Procedura di scelta del contraente

Se "Altro" indicare:

3.3 Criterio di aggiudicazione

3.4 Oggetto dell'appalto (indicare l'esatta denominazione prescelta dal bando)

Data di pubblicazione del bando:	gg/mm/aaaa
Termine ultimo per la presentazione delle offerte:	gg/mm/aaaa
Importo a base d'asta:	
Nome del responsabile del procedimento:	
CIG - Codice Identificativo Gara:	

3.5 Stato della procedura

3.6 L'appalto è stato aggiudicato in data gg/mm/aaaa

Indicare nominativo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata dell'operatore economico aggiudicatario

3.7 Data di stipula del contratto: gg/mm/aaaa

4.Pendenza di giudizio (l'istante è tenuto a comunicare se, sulla procedura di gara in esame, risulta pendente un ricorso o un giudizio innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa o sono già stati pronunciati provvedimenti giurisdizionali)

☐ SI

☐ NO

Se sì, indicare gli elementi identificativi del ricorso o giudizio (sentenze, ordinanze cautelari, altri provvedimenti)

5.Chiara e sintetica formulazione della richiesta e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti (è necessario fornire una succinta indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione; identificare i vizi dell'atto contestato; elaborare il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere. Con separato atto, le parti possono allegare memorie redatte in maniera chiara e sintetica)

Rappresentazione del fatto (descrivere la vicenda procedimentale essenziale per comprendere le illegittimità lamentate)

Quesito di diritto (indicare il quesito di diritto o i quesiti di diritto da rivolgere all'Autorità)

6. Elenco documenti allegati all'istanza:

☐ memoria contenente più argomentate deduzioni della questione contesa (cfr. punto 5)

☐ bando di gara
☐ disciplinare di gara
☐ capitolato tecnico
☐ provvedimenti adottati dalla stazione appaltante in corso di gara, rilevanti ai fini della soluzione della questione controversa (es. verbali di gara, provvedimento di esclusione, proposta di aggiudicazione, aggiudicazione; ecc.)
☐ corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l'operatore economico interessato
☐ in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico
☐ memorie e atti di eventuali controinteressati
☐ altro (specificare)

7.Dichiarazione di impegno della s.a.

La s.a. si impegna a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa

8.Pubblicazione del parere e dati sensibili

Il parere dell'Autorità sarà pubblicato sul sito intranet ed internet dell'Autorità.

A tal fine si chiede l'esclusione dalla pubblicazione dei seguenti dati sensibili

9.Preventivo assenso del parere

☐ Le parti dichiarano di volersi attenere a quanto verrà stabilito nel parere

Data : gg/mm/aaaa

16A07527

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Priorix Tetra».

Estratto determina V&A n. 1557/2016 del 28 settembre 2016

È autorizzata la seguente variazione: C.I.13) Presentazione di uno studio clinico condotto nel contesto di un post authorization measure per confermare l'uso di nuovi plunger stopper e tip cap relativamente alla specialità medicinale PRIORIX TETRA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: DE/H/0468/001-002/II/061.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07445

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venofer»

Estratto determina V&A n. 1558/2016 del 28 settembre 2016

È autorizzata la seguente variazione: C.I.4 Aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativi paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale VENOFER, nelle seguenti forme e confezioni:

035283011 - «20 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale da 5 ml in vetro;

035283023 - «20 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini da 5 ml;

035283035 - «20 mg/ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini da 2,5 ml.

Procedura: UK/H/0313/001/II/057.

Titolare AIC: Vifor France.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07446

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla Società P. & C. Products S.r.l., in Milano.

Con la determinazione n. aM - 160/2016 del 30 settembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Milano (MI) Via Liguria (loc. Carate Brianza), rilasciata alla Società P. & C. Products S.r.l.

16A07447

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società Modulgrafica Pharma S.r.l., in Latina.

Con la determinazione n. aM-159/2016 del 30 settembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Latina - Via Piave, 26 - Bg. Piave, rilasciata alla società Modulgrafica Pharma S.r.l.

16A07448

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Strides».

Con la determinazione n. aRM-202/2016-2322 del 9 settembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: OXALIPLATINO STRIDES.

Confezioni:

A.I.C. n. 043219017;

descrizione: «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 mg;

A.I.C. n. 043219029;

descrizione: «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A07449

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sarkir».

Con la determinazione n. aRM-208/2016-1561 del 20 settembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SARKIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 038618017;

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038618029;

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038618031;

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038618043;

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038618056;

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038618068;

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A07450

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Mylan».

Con la determinazione n. aRM-207/2016-2322 del 20 settembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: IRINOTECAN MYLAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 041617010;

descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2 ml;

A.I.C. n. 041617022;

descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A07451

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flumazenil Mylan».

Con la determinazione n. aRM - 206/2016 - 2322 del 20 settembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FLUMAZENIL MYLAN.

Confezioni:

041814017 - descrizione: «0,1 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino 5 ml;

041814029 - descrizione: «0,1 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini 5 ml;

041814031 - descrizione: «0,1 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 6 flaconcini 5 ml;

041814043 - descrizione: «0,1 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini 5 ml;

041814056 - descrizione: «0,1 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 12 flaconcini 5 ml;

041814068 - descrizione: «0,1 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 25 flaconcini 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A07468

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nitroglicerina PH&T».

Con la determinazione n. aRM - 205/2016 - 7168 del 16 settembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della NTC S.r.l. Titolare AIC a seguito della incorporazione per fusione della PH&T S.p.A., titolare della corrispondente autorizzazione, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: NITROGLICERINA PH&T.

Confezioni:

033714015 - descrizione: «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale 1 ml;

033714041 - descrizione: «50 mg/50 ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconi.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A07469

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bio Arscolloid».

Con la determinazione n. aRM - 204/2016 - 143 del 9 settembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BIO ARSCOLLOID.

Confezione: 014743049 - descrizione: «pasta dentifricia» tubo da 100 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A07470

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levocetirizina Cipla».

Con la determinazione n. aRM - 203/2016 - 4027 del 9 settembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Cipla Europe NV, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LEVOCETIRIZINA CIPLA.

Confezioni:

043209016 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister al-opa/al/pvc;

043209028 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al-opa/al/pvc;

043209030 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al-opa/al/pvc;

043209042 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al-opa/al/pvc;

043209055 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al-opa/al/pvc;

043209067 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al-opa/al/pvc;

043209079 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al-opa/al/pvc;

043209081 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al-opa/al/pvc;

043209093 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister al-opa/al/pvc;

043209105 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al-opa/al/pvc.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A07471

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Igredex»

Con la determinazione n. aRM - 209/2016 - 1392 del 27 settembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IGREDEX.

Confezioni:

037724010 - descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister alu/pvc/aclar;

037724022 - descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister alu/pvc/aclar;

037724034 - descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister alu/pvc/aclar;

037724046 - descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister alu/pvc/aclar;

037724059 - descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister alu/pvc/aclar;

037724061 - descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister alu/pvc/aclar;

037724073 - descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister alu/pvc/aclar;

037724085 - descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister alu/pvc/aclar;

037724097 - descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister alu/pvc/aclar;

037724109 - descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister alu/pvc/aclar;

037724111 - descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister alu/pvc/aclar;

037724123 - descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister alu/pvc/aclar.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A07472

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Satrexem»

Con la determinazione n. aRM - 210/2016 - 1771 del 27 settembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sandoz GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SATREXEM.

Confezioni:

A.I.C. n. 039423013 - «150 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423025 - «150 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423037 - «150 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423049 - 150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423052 - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423064 - «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423076 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423088 - «150 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423090 - «150 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423102 - «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423114 - «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423126 - «150 mg compresse rivestite con film» 80 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423138 - «150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423140 - «150 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423153 - «150 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423165 - «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423177 - «150 mg compresse rivestite con film» 140 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423189 - «150 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/;

A.I.C. n. 039423191 - «150 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A07473

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Omeprazolo Azevedos», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV N. 165/2016 del 14 settembre 2016

Medicinale: OMEPRAZOLO AZEVEDOS.

Confezioni:

A.I.C. n. 042601 017 «40 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 042601 029 «40 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Azevedos - Industria Farmaceutica S.A.

Procedura decentrata PT/H/0622/001/R/001

con scadenza il 25 febbraio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione PT/H/0622/001/IB/003/G - C1B/2015/2807, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07474

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Riseceus», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 175/2016 del 28 settembre 2016

Medicinale: RISECEUS.

Confezioni:

A.I.C. n. 040647 012 - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister AL/PVC;

A.I.C. n. 040647 024 - «35 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore HDPE.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.A.

Procedura decentrata IT/H/0341/003/R/001

con scadenza il 25 ottobre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07475

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto «Realizzazione di un pontile prefabbricato ed amovibile necessario per la definizione di un bacino di alaggio nautico per mezzo travel lift, del porto turistico Acquasanta di Palermo», presentato dalla società Marina Villa Igiea S.p.a.

Con determina direttoriale n. DVADEC-2016-0283 del 5 ottobre 2016 concernente il progetto «Porto di Palermo - Progetto per la realizzazione di un pontile prefabbricato ed amovibile necessario per la definizione di un bacino di alaggio nautico per mezzo di travel lift, del porto turistico Acquasanta di Palermo»; Si determina:

1. l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto «realizzazione di un pontile prefabbricato ed amovibile necessario per la definizione di un bacino di alaggio nautico per mezzo travel lift» presentato dalla società Marina Villa Igiea S.p.a., a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di cui all'art. 1;

2. il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

16A07493

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto «Porto di Augusta - terza fase. Realizzazione banchine containers nel porto commerciale di Augusta - Progetto unificato di primo e secondo stralcio», presentato dall'Autorità Portuale di Augusta.

Con determina direttoriale n. DVADEC-2016-0285 del 6 ottobre 2016 concernente il progetto «Porto di Augusta - terza fase Realizzazione banchine containers nel porto commerciale di Augusta - Progetto unificato di primo e secondo stralcio»; Si determina:

1. l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto «Porto di Augusta - terza fase Realizzazione banchine containers nel Porto commerciale di Augusta - Progetto unificato di primo e secondo stralcio» presentato dall'Autorità Portuale di Augusta, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di cui all'art. 1;

2. il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

16A07494

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia dei Santi Giacomo e Cristoforo, in Bonvicino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2016, viene soppressa la Parrocchia dei Santi Giacomo e Cristoforo, con sede in Bonvicino (Cuneo).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Santi Quirico e Paolo, con sede in Dogliani (Cuneo).

16A07480

Soppressione della Parrocchia SS. Trinità, in Roburent

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2016, viene soppressa la Parrocchia SS. Trinità, con sede in Roburent (Cuneo), frazione Prà.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia della Madonna della Neve, con sede in Frabosa Soprana (Cuneo), frazione Corsaglia.

16A07481

Soppressione della Parrocchia di S. Martino, in Bonvicino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2016, viene soppressa la Parrocchia di S. Martino, con sede in Bonvicino (Cuneo), frazione Lovera.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Santi Quirico e Paolo, con sede in Dogliani (Cuneo).

16A07482

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere n. 11/14 e n. 12/14 adottate dal comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - gestione separata agrotecnici - in data 2 dicembre 2014.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012478/ENP-AGR-L-38-39 del 28 settembre 2016 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 11/14 concernente la rivalutazione del montante alla data 31 dicembre 2012 e n. 12/14 relativa alla rivalutazione del montante alla data del 31 dicembre 2013, adottate dal Comitato amministratore dell'ENPAIA - Gestione separata agrotecnici, in data 2 dicembre 2014.

16A07491

Approvazione della delibera n. 9 adottata dal comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 19 luglio 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012538/PG-L-75 del 29 settembre 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 9 adottata dal Comitato amministratore della Gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 19 luglio 2016, concernente la determinazione del contributo di maternità dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata per l'anno 2016, nella misura di € 40,00 pro-capite.

16A07492

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Autorizzazione alla società ICE S.p.a., in Anzola dell'Emilia, (O.N. n. 0303), all'espletamento delle attività previste dal decreto 18 giugno 2015.

Con decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 28 settembre 2016 prot. 405, la Società ICE Spa con sede a Anzola dell'Emilia (BO) Via Garibaldi 20, sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015), è stata autorizzata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

Il logo autorizzato da apporre sulle attrezzature a pressione sottoposte ad ispezione in base al decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015) è il seguente:

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione della Società ICE Spa con sede a Anzola dell'Emilia quale organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

16A07525

Autorizzazione alla società ICEPI S.p.a., in Piacenza, (O.N. n. 0066), all'espletamento delle attività previste dal decreto 18 giugno 2015.

Con decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 14 settembre 2016 prot. 391, la Società ICEPI Spa con sede a Piacenza (PC) Via Paolo Bellizzi 29/31/33, sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015), è stata autorizzata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

Il logo autorizzato da apporre sulle attrezzature a pressione sottoposte ad ispezione in base al decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015) è il seguente:

Marchio autorizzato

Diametro cerchio = 10 mm
Altezza carattere interno al cerchio = 6 mm

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione della Società ICEPI Spa con sede a Piacenza quale organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

16A07526

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Modifica della denominazione registrata «Pomme de terre de l'Île de Ré»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie C 355 del 28 settembre 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «POMME DE TERRE DE L'ÎLE DE RÉ» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'Ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma - (E-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A07488

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-245) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00